

L'aggiornamento dello statuto

Gli adempimenti richiesti alle società cooperative in base alla governance utilizzata

Situazione	Azione da intraprendere
Statuto che prevede l'amministratore unico o un cda con meno di tre componenti	Lo statuto deve essere tempestivamente modificato (nella coop-Spa, se lo statuto lo consente, può provvedere direttamente l'organo amministrativo, senza convocare l'assemblea)
Statuto della coop-Srl che prevede l'amministrazione disgiuntiva o congiuntiva	
Statuto della coop-Srl che prevede la durata in carica degli amministratori a tempo indeterminato o per un tempo superiore a tre esercizi	Lo statuto non deve essere modificato
Statuto che non disciplina la composizione dell'organo amministrativo o che si rimette alla legge	
Statuto che non disciplina la durata in carica dell'organo amministrativo o che si rimette alla legge	L'organo amministrativo non decade dalla carica. Si deve tempestivamente convocare l'assemblea (al massimo, in occasione dell'approvazione del bilancio riferito al 2017) per nominare un organo amministrativo conforme a legge e, se occorre, per modificare lo statuto
Organo amministrativo in carica con composizione irregolare	
Organo amministrativo della coop-Srl in carica a tempo indeterminato o per un periodo superiore a un triennio	Il 2018 è il primo dei tre esercizi di durata in carica. La carica scade in coincidenza con l'assemblea di bilancio riferita all'esercizio 2020

Studio del Notariato. Necessario fissare la data per deliberare le nuove nomine

Tutti gli obblighi per gli organi in carica

Angelo Busani

Il legislatore non ha accompagnato le novità sulla governance delle società cooperative con una disciplina transitoria, cosicché si pone il tema della tempistica per le modifiche statutarie occorrenti a fronte delle nuove norme e della sorte degli organi in carica che abbiano caratteristiche non più rispondenti alla nuova disciplina.

Sotto il profilo della necessità che in qualsiasi tipo di cooperativa l'organo amministrativo sia collegiale e sia composto da almeno tre membri, occorre precisare che si tratta di una norma riguardante sia le coop-Spa che le coop-Srl e che, quanto a queste ultime, viene pure preclusa la possibilità che l'organo amministrativo sia organizzato con una modalità diversa dal «metodo collegiale» (e quindi, oltre al divieto di comporre l'organo amministrativo con meno di tre

membri, vi è ora anche il divieto di nominare una pluralità di amministratori che agiscano in modo congiunto o disgiunto).

Quanto all'operatività delle nuove norme, deve ritenersi che, aprescindere dal loro recepimento negli statuti delle singole società (comunque obbligatorio, ove contengano clausole contrastanti con il nuovo articolo 2542 del Codice civile), esse sono di immediata applicazione, vale a dire che:

- nelle cooperative che abbiano amministratori nominati per un periodo di tempo indeterminato o superiore al triennio, costoro (ipotizzando un esercizio sociale coincidente con l'anno solare) devono ritenere il 2018 come il primo anno di un mandato che non può durare più di tre esercizi e, quindi, devono ritenersi in carica fino all'assemblea che verrà convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio 2020;
- nelle cooperative amministra-

te da un organo amministrativo diverso da cda di almeno tre membri, l'assemblea dei soci deve essere tempestivamente convocata per rendere la composizione dell'organo amministrativo conforme alla legge (e, nel contempo, per adeguare lo statuto).

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in uno studio del Consiglio nazionale del notariato (n. 9/2018/I) si esprime una interpretazione benevola, e cioè si ritiene che, nel caso di cooperative amministrate da un amministratore unico o da un cda con meno di tre membri, l'entrata in vigore della nuova legge non comporti una automatica decadenza di coloro che compongono l'organo in carica, ma «solo» l'obbligo di costoro di convocare l'assemblea dei soci per la nomina di un organo conforme a legge. Inoltre, si esprime l'avviso che il termine massimo per provvedere alla «messa in conformità» delle norme statuta-

rie e della composizione degli organi amministrativi divenuti irregolari sia individuabile nelle assemblee che la prossima primavera verranno convocate per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

Si tratta di considerazioni rese plausibili dal fatto che l'intervento del legislatore (che non ha dettato una normativa transitoria) mette in imbarazzo organizzativo le società interessate; ma non bisogna dimenticare che l'articolo 2631 del Codice civile detta una sanzione per amministratori e sindaci per il caso di omessa convocazione dell'assemblea nei casi in cui visiva l'obbligo della sua convocazione (la sanzione scatta se l'inerzia duri per oltre 30 giorni dal sorgere dell'obbligo). Essendo il mondo cooperativo vigilato dal Mise, una breve nota ministeriale che avalli questa soluzione non suonerebbe inopportuna.